BANCA CENTRO LAZIO
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

FOGLIO INFORMATIVO

C/C ANTICIPAZIONI SBF VARIABILE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Centro Lazio Credito Cooperativo – Soc. Coop.

Viale Pio XII, 4 – 00036 - Palestrina (RM)
Tel.: 06 953001 - Fax: 06 9535188
Email: info@bancacentrolazio.net - Sito internet: www.bancacentrolazio.net
Registro delle Imprese della CCIAA di Roma n. 201/09
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 454 - cod. ABI 08716
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161183
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

L'operazione di **anticipazione al salvo buon fine (SBF)** permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.
L'importo che risulta dagli effetti e dai documenti presentati alla Banca (cambiali, tratte, Ri.Ba., Rid e Mav) viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato, a valere sull'apertura di credito in conto corrente messa a disposizione del Cliente; su detta apertura sono addebitati gli interessi se il Cliente utilizza l'anticipazione; se, viceversa, il Cliente non utilizza le somme, gli interessi non vengono contabilizzati. Alla scadenza degli effetti/documenti, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.

Il predetto servizio è collegato al servizio conto corrente ed al servizio portafoglio SBF e Fatture le cui condizioni sono consultabili nei relativi fogli informativi.

Per ottenere ciò, il cliente deve presentare una richiesta di affidamento: la concessione dello sconto e le eventuali proroghe, vengono deliberate ad insindacabile giudizio degli organi competenti della Banca.
Tra i **principali rischi** vanno considerati:
- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti presentati;
  la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista.

Principali rischi tipici del Conto Corrente con tasso Variabile

Il tasso DARE, legato anche ad un eventuale apertura di credito in conto corrente, accrediti SBF o anticipo fatture, è regolato ad un tasso variabile in relazione all'andamento dell'indice di riferimento Euribor .

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:
- Trattandosi di finanziamento a tasso variabile: possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

TASSI	
Condizione SBF	entro fido: Tasso variabile: EURIBOR/360 3M (Attualmente pari a: 3,909%) + 6,5 punti perc. Minimo: 6,5% Valore effettivo attualmente pari a: 10,409%

	Euribor 3M/360 (rilevato da "Il Sole 24 Ore"), amministrato dall'European Money Market Institute (EMMI) oltre fido: Tasso variabile: EURIBOR/360 3M (Attualmente pari a: 3,909%) + 9,5 punti perc. Minimo: 9,5% Valore effettivo attualmente pari a: 13,409% Euribor 3M/360 (rilevato da "Il Sole 24 Ore"), amministrato dall'European Money Market Institute (EMMI)

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Per un affidamento di: € 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 23,21%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi
Per un affidamento di: € 25.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 11,26%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi

SPESE

FIDI E SCONFINAMENTI

Fidi

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	entro fido: Tasso variabile: EURIBOR/360 3M (Attualmente pari a: 3,909%) + 6,5 punti perc. Minimo: 6,5% Valore effettivo attualmente pari a: 10,409% Euribor 3M/360 (rilevato da "Il Sole 24 Ore"), amministrato dall'European Money Market Institute (EMMI) oltre fido: Tasso variabile: EURIBOR/360 3M (Attualmente pari a: 3,909%) + 9,5 punti perc. Minimo: 9,5% Valore effettivo attualmente pari a: 13,409% Euribor 3M/360 (rilevato da "Il Sole 24 Ore"), amministrato dall'European Money Market Institute (EMMI)
Commissione per la messa a disposizione dei fondi	fino a € 2.500,00: 0% annuale fino a € 25.000,00: 2% annuale fino a € 200.000,00: 1,9% annuale fino a € 500.000,00: 1,8% annuale oltre: 1,7% annuale

Sconfinamenti extra-fido

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	entro fido: Tasso variabile: EURIBOR/360 3M (Attualmente pari a: 3,909%) + 6,5 punti perc. Minimo: 6,5% Valore effettivo attualmente pari a: 10,409% Euribor 3M/360 (rilevato da "Il Sole 24 Ore"), amministrato dall'European Money Market Institute (EMMI) oltre fido: Tasso variabile: EURIBOR/360 3M (Attualmente pari a: 3,909%) + 9,5 punti perc. Minimo: 9,5% Valore effettivo attualmente pari a: 13,409% Euribor 3M/360 (rilevato da "Il Sole 24 Ore"), amministrato dall'European Money Market Institute (EMMI)

Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o

accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:
a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelevamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce.
Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	Per importi fino a € 5.000,00 per importi fino a € 10.000,00 **oltre a € 10.000,00**	€ 5,00 € 60,00 **€ 150,00**
Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido	Per importi fino a € 5.000,00 per importi fino a € 10.000,00 **oltre a € 10.000,00**	€ 5,00 € 60,00 **€ 150,00**
Numeri minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva.	Giorni di operatività Banca: 2	
Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Vedi descrizione della spesa	
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (extra-fido)	Non previsto	
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (in assenza di fido)	Non previsto	

Altre spese

Sconfinamenti in assenza di fido

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:
a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelevamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce.
Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti

dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	Per importi fino a € 5.000,00 per importi fino a € 10.000,00 **oltre a € 10.000,00**	€ 5,00 € 60,00 **€ 150,00**
Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido	Per importi fino a € 5.000,00 per importi fino a € 10.000,00 **oltre a € 10.000,00**	€ 5,00 € 60,00 **€ 150,00**
Numeri minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva.	Giorni di operatività Banca: 2	
Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Vedi descrizione della spesa	
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (extra-fido)	Non previsto	
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (in assenza di fido)	Non previsto	

Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca

Tasso di mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura
INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA	€ 0,70

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND.	€ 0,00
SPESE PER OPERAZIONE / SPESE X OPER. 1	€ 0,00
SPESE X OPER. 2	€ 0,00
SPESE X OPER. 3	€ 0,00
SPESE FISSE	€ 0,00
SPESE MINIME	€ 0,00
SPESE MASSIME	Non previsto massimo
COMM. X DISPOSIZIONE DI FONDI	fino a € 2.500,00: 0% annuale fino a € 25.000,00: 2% annuale fino a € 200.000,00: 1,9% annuale fino a € 500.000,00: 1,8% annuale oltre: 1,7% annuale
OMAGGIO	Non previste
Invio estratto conto/scalare	In forma cartacea: € 0,00 Casellario interno alla Banca: € 0,00 In forma elettronica: € 0,00
E/C - MORA	
SPESA ESTRATTINO SPORTELLO	
INVIO RACCOMANDATA DORMIENTI	
Commissione Istruttoria Veloce / Non Affidato	fino a € 5.000,00: € 5,00 fino a € 10.000,00: € 60,00 oltre: € 150,00

Commissione Istruttoria Veloce / Affidato	fino a € 5.000,00: € 5,00 fino a € 10.000,00: € 60,00 oltre: € 150,00
GIORNI	
IMPOSTA DI BOLLO	In giornata
STORNO	In giornata
MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI	
PERIODO APPL. SPESE ASSICURAZ.	A FINE ANNO
PERIODO APPL. SPESE GEST. FIDO	TRIMESTRALE
PERIODO APPL. SPESE LIQUIDAZ.	
PERIODO APPL. SPESE FISSE	
PERIODO APPL. OPER. OMAGGIO	ANNUALE
RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI	Totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, dividendo il risultato per 365 (divisore anno civile)
Conteggio interessi dare	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri diversi dagli interessi	TRIMESTRALE
Conteggio e accredito interessi avere	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto.

RECESSO E RECLAMI

Le condizioni economiche e normative sotto indicate sono specifiche per il rapporto cui si riferiscono, le stesse prevalgono sulle condizioni previste nel contratto di apertura del rapporto eventualmente difformi.

1. In caso di apertura di credito in conto corrente, è espressamente previsto che il Cliente debba, o possa dovere, alle condizioni che seguono, rimborsare su richiesta della Banca le somme prelevate, sicché al Cliente può essere richiesto in qualsiasi momento il rimborso.

2. Se il Cliente è consumatore a sensi dell'art. 3, lett. a) d.lgs. 206/05, può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni ad esso relative, dandone comunicazione scritta alla Banca; se nel corso di tale periodo il Cliente ha utilizzato un tutto o in parte le somme messe a disposizione dalla Banca deve provvedere al pagamento delle somme dovute per capitale ed interessi entro i trenta giorni successivi.

3. Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito sia concessa a tempo determinato o indeterminato, il Cliente ha facoltà di recedere dal rapporto dandone comunicazione per iscritto alla Banca, con effetto dalla data di ricezione della medesima comunicazione, senza penalità e senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato per capitale interessi e spese; il recesso, anche se esercitato a sensi del precedente punto 2, si estende automaticamente anche ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi con il rapporto, se resi dalla Banca o da un terzo sulla base di un accordo con la Banca stessa.

4. Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la Banca ha facoltà di recederne anticipatamente nonché di ridurla o sospenderla, mediante comunicazione scritta , per giustificato motivo, e quindi esemplificativamente ma non esaustivamente se il Cliente diviene insolvente, o se diminuiscono le garanzie prestate dallo stesso o comunque a suo favore, o se viene a trovarsi, anche per fatto di terzo, in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo o possono rendere più difficoltosa la restituzione delle somme dovute a qualsiasi titolo alla Banca, o se il rapporto presenta movimentazione anomala o non è movimentato con regolarità; il recesso, la riduzione o la sospensione hanno effetto immediato; per il pagamento delle somme dovute viene concesso al Cliente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata un termine di tre giorni. Se il Cliente è consumatore, il termine per il pagamento delle somme dovute è di quindici giorni.

5. Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito nonché di ridurla o sospenderla in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta; il recesso, la riduzione o la sospensione hanno effetto immediato; per il pagamento delle somme dovute viene concesso al Cliente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata un termine di tre giorni. Se il Cliente è consumatore, il termine per il pagamento delle somme dovute è di quindici giorni. In presenza di un giustificato motivo, la Banca può recedere dal contratto nei modi di cui al precedente punto 4.

6. Se la Banca, in presenza di un giustificato motivo, provvede a comunicare proposta unilaterale di modifica delle condizioni economiche del rapporto in senso sfavorevole al Cliente, quali esemplificativamente variazione di tassi, prezzi ed ogni altra condizione, a sensi dell'art. 118 d.lgs. 385/93, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con preavviso di almeno due mesi, il cliente può nello stesso termine recedere dal rapporto, senza spese e con l'applicazione, sino alla liquidazione dello stesso, delle condizioni precedentemente

applicate; in difetto di recesso la modifica si intende approvata dal Cliente.

LEGENDA

BIC – Bank Identifier Code	Codice alfabetico o alfanumerico che individua in modo univoco le istituzioni finanziarie sulla rete SWIFT (primario vettore internazionale di messaggi interbancari di tipo finanziario)
Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
IBAN – International Bank Account Number	Codice strutturato e alfanumerico che individua a livello istituzionale e in modo univoco il conto del cliente. Esso viene attribuito dalle banche (in particolare di Paesi europei) alla propria clientela e rappresenta le coordinate bancarie internazionali. L'IBAN è riportato sugli estratti conto.
Premio	È il prezzo che il contraente paga, a date contrattualmente stabilite, per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
SEPA	Acronimo per Single Euro Payment Area (area unica di pagamenti in euro) iniziativa del sistema bancario europeo, riunito nell'EPC. Scopo ed obiettivo della SEPA è la standardizzazione dei sistemi e dei mezzi di pagamento europei a beneficio di tutti i cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni dell'area SEPA (che comprende i Paesi UE, l'Islanda, la Norvegia il Liechtenstein e la Svizzera).
Spesa singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Spese per invio estratto conto	Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione allo sconfinamento in assenza di fido. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato, in caso di ritardo nel pagamento, sulle somme dovute dal cliente e divenute esigibili da parte della Banca.
Valute sui prelievi	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.
Pagatore	La persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento.
Beneficiario	La persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi

	oggetto dell'operazione di pagamento.
Operazione di pagamento	L'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario.
Giornata operativa	Il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.
Identificativo unico	La combinazione di lettere, numeri o simboli che la banca indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire alla propria banca per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto corrente per l'esecuzione di una operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto corrente, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento. Per i bonifici l'IBAN costituisce l'identificativo del conto del beneficiario.
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Microimpresa	Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Cliente al dettaglio	Consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese.
Cliente che non riveste la qualifica di cliente al dettaglio	Cliente utilizzatore di servizi di pagamento che non rientra nella categoria di cliente al dettaglio, come ad esempio le Imprese che occupano 10 o più addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo pari o superiore a 2 milioni di euro.
Euribor	E' l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro", ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) – da EMMI - European Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor". Per una miglior descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, è possibile fare riferimento al sito internet di EMMI - European Money Markets Institute (www.emmi-benchmarks.eu). Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come verrà definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 e successive modificazioni e/o integrazioni. In mancanza di rilevazione temporanea verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor, in caso mancanza di rilevazione definitiva dell'Euribor sarà utilizzato l'indice di riferimento di mercato che, nel rispetto del già citato Regolamento UE 2016/1011, verrà individuato per sostituire l'Euribor